

Deroga al limite massimo stabilito per il collocamento dei magistrati fuori ruolo in caso di nomina a componente della Corte di giustizia europea dei diritti dell'uomo

(Circolare del 21 luglio 1999)

1 - Con delibera del 12 maggio 1999 il Consiglio Superiore della Magistratura ha integrato la circolare sul collocamento fuori del ruolo organico dei magistrati in data 23 marzo 1994 (rectius: 27 aprile 1994) e succ. modif., nella parte in cui esclude talune particolari situazioni dal computo della aliquota dello 0,3% dei magistrati in servizio, la quale costituisce il limite massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo. Esso ha ritenuto, invero, che alle situazioni già indicate (costituite dal C.S.M., con riferimento ai magistrati eletti ed a quelli facenti parte della segreteria; dalla Corte Costituzionale, relativamente agli assistenti di studio; e dal Ministero di Grazia e Giustizia, nelle sue varie articolazioni) dovessero aggiungersi gli "organi giurisdizionali facenti capo all'Unione Europea ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite".

Senonchè, nel disporre tale modifica non si è tenuto conto della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è organo giurisdizionale facente capo non già all'Unione europea, ma al Consiglio d'Europa (si veda al riguardo, infatti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 34.11.1950 e ratificata con legge 4.8.1955, n. 848, il cui art. 38 stabilisce che la Corte suddetta si compone di tanti giudici quanti sono gli stati membri del Consiglio d'Europa): e poichè le medesime ragioni che hanno indotto il Consiglio ad integrare la suddetta circolare nei termini sopra indicati sono innegabilmente valide anche in relazione a tale organo giurisdizionale, occorre procedere - a giudizio del Consiglio - ad una ulteriore integrazione.

2 - Il Consiglio delibera, pertanto, all'unanimità, la modifica del testo della circolare consiliare sul collocamento fuori del ruolo organico dei magistrati, approvata il 27 aprile 1994 e successivamente modificata in data 30.11.1994 ed in data 10.2.1999, come segue:

"Il punto 6, cpv XI, è integralmente sostituito dal seguente: "Per chiarezza le situazioni che vengono eccettuate dall'aliquota sono espressamente indicate e sono rappresentate dal Consiglio Superiore della Magistratura (beninteso limitatamente ai magistrati eletti ed a quelli facenti parte della Segreteria), dalla Corte Costituzionale (con la precisazione di cui si dirà in seguito), dal Ministero di Grazia e Giustizia, nelle sue varie articolazioni previste dalla legge, nonchè dagli organi giurisdizionali facenti capo all'Unione Europea, al Consiglio d'Europa ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite";

al punto 12 n. 10, dopo le parole "presso il Consiglio Superiore della Magistratura" è aggiunta la seguente espressione "nonchè quelli addetti agli organi giurisdizionali facenti capo all'Unione Europea, al Consiglio d'Europa ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite".